

RIVISTA DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI

ATENEIO VENETO

ESTRATTO

anno CCXI, terza serie, 23/I (2024)



ATTI E MEMORIE DELL'ATENEIO VENETO

ATENEIO VENETO

Rivista di scienze, lettere ed arti
Atti e memorie dell'Ateneio Veneto



1 8 1 2

ATENEIO VENETO
*Rivista semestrale di scienze, lettere ed
arti*
Atti e memorie dell'Ateneo Veneto
CCXI, terza serie 23/I (2024)

Autorizzazione del presidente
del Tribunale di Venezia,
decreto n. 203, 25 gennaio 1960
ISSN: 0004-6558
iscrizione al R.O.C. al n. 10161

direttore responsabile: Michele Gottardi
direttore scientifico: Gianmario Guidarelli
segreteria di redazione: Marina Niero,
Carlo Federico Dall'Orno
e-mail: rivista@ateneoveneto.org

comitato di redazione
Antonella Magaraggia, Shaul Bassi,
Linda Borean, Michele Gottardi
Simon Levis Sullam,
Filippo Maria Paladini

comitato scientifico
Michela Agazzi, Bernard Aikema,
Antonella Barzazi, Fabrizio Borin,
Giorgio Brunetti, Donatella Calabi,
Ilaria Crotti, Roberto Ellero,
Patricia Fortini Brown, Martina Frank,
Augusto Gentili, Michele Gottardi,
Michel Hochmann, Mario Infelise,
Mario Isnenghi, Paola Lanaro,
Maura Manzelle, Paola Marini,
Stefania Mason, Letizia Michielon,
Daria Perocco, Dorit Raines,
Antonio Alberto Semi, Luigi Sperti
Elena Svalduz, Xavier Tabet,
Camillo Tonini, Alfredo Viggiano,
Guido Zucconi

Editing e impaginazione
Omar Salani Favaro

Stampato dalla tipografia
Grafiche Veneziane soc. coop.
Spedizione in abbonamento

Copyright
© Presidente e soci Ateneo Veneto
Tutti i diritti riservati



ATENEIO VENETO onlus
Istituto di scienze, lettere ed arti
fondato nel 1812
212° anno accademico

Campo San Fantin 1897, 30124 Venezia
tel. 0415224459
<http://www.ateneoveneto.org>

presidente: Antonella Magaraggia
vicepresidente: Filippo Maria Carinci
segretario accademico: Alvisè Bragadin
tesoriere: Giovanni Anfodillo
delegato affari speciali: Paola Marini



Iniziativa regionale realizzata in attuazione
della L.R. n. 17/2019 - art. 32

Donne e giustizia.
Dissimmetrie legislative e agency delle donne.
Un percorso diacronico
a cura di Anna Bellavitis, Nadia Maria Filippini
e Alessandra Schiavon

I N D I C E

- 7 Michele Gottardi, *Congedi editoriali*
- 9 Gianmario Guidarelli, *Saluti editoriali*
- 13 Anna Bellavitis, Nadia Maria Filippini, *Introduzione*
- 25 Alessandra Schiavon, *Una battaglia lunga una vita.*
La favolosa eredità di Marco Polo tra sentenze e tribunali
- 39 Élisabeth Crouzet-Pavan, *Au-delà du droit. Pouvoir masculin*
et corps des femmes dans l'Italie de la première Renaissance
- 57 Federica Ambrosini, *Il testamento. Uno spazio di libertà*
per le donne veneziane del Cinquecento
- 73 Anna Bellavitis, *Donne e giudici a Venezia in età moderna.*
Doti, successioni, separazioni, violenze
- 89 Daniela Lombardi, *Le gravidanze illegittime e la ricerca*
della paternità in età moderna
- 107 Tiziana Plebani, *Spazio pubblico a Venezia nel Settecento.*
Le donne e la guerra dei caffè
- 125 Chiara Valsecchi, *La condizione giuridica delle donne*
nella legislazione italiana tra Ottocento e Novecento

- 141 Paola Stelliferi, *«La Resistenza continua»*. *Le contraddizioni del periodo post-costituzionale*
- 161 Antonella Magaraggia, *Donne in magistratura. Un percorso in salita*
- 175 Nadia Maria Filippini, *La “politica dei processi”. Agency delle donne contro la violenza dei tribunali negli anni settanta*

TAVOLE

APPENDICE: organigramma, pubblicazioni

Anna Bellavitis

DONNE E GIUDICI A VENEZIA IN ETÀ MODERNA.
DOTI, SUCCESSIONI, SEPARAZIONI, VIOLENZE

La relazione tra le donne, la legge e la sua applicazione è uno dei campi di ricerca maggiormente fecondi degli ultimi anni, nell'ambito della storiografia internazionale sulle donne e le identità di genere. Molte ricerche si sono concentrate sui diritti patrimoniali e successori che, in ambito europeo, si differenziano secondo due grandi insiemi: le norme di tipo consuetudinario e le norme derivate dal diritto romano. In realtà, questa separazione contiene al suo interno numerosissime varianti e sfumature che, in particolare per quanto riguarda i diritti patrimoniali delle donne, si adattano ai diversi contesti sociali, politici, economici. Non è questo il luogo per entrare nel dettaglio, né io ho le competenze per farlo, ma ritengo che ognuna di queste tradizioni abbia degli aspetti positivi e degli aspetti negativi per quanto riguarda i diritti delle donne, e che questi debbano essere esaminati sempre con un'estrema attenzione al contesto storico¹. Un altro ambito di studi molto frequentato negli ultimi anni riguarda invece il diritto penale, ovvero le donne come criminali o come vittime di crimini e delitti². Nell'uno come nell'altro campo, gli studi hanno messo in rilievo quello che, con un termine derivato dalla storiografia anglosassone, si definisce la *agency* delle donne, ovvero la capacità da parte di soggetti

¹ Per interessanti comparazioni a scala del Mediterraneo, resta un importante riferimento: *Across the religious divide. Women, Property and Law in the Wider Mediterranean (ca. 1300-1800)*, ed. by Jutta Gisela Sperling and Shona Kelly Wright, New York-London, Routledge, 2010; sulle differenze e similitudini fra nord e sud dell'Europa, si veda *Gender, Law and economic Well-Being from the Fifteenth to the Nineteenth Century. North versus South?*, ed. by Anna Bellavitis and Beatrice Zucca Micheletto, London and New York, Routledge, 2019.

² Si vedano ad esempio, DARLENE ABREU-FERREIRA, *Women, Crime and Forgiveness in Early Modern Portugal*, Burlington, Ashgate, 2015; *Crime and gender in history*, ed. by Manon van der Heijden and Marion Pluskota, Special issue of «Journal of Social History», 51 (2018), n. 4; MANON VAN DER HEIJDEN, *Women and Crime in Early Modern Holland*, Leiden-Boston, Brill, 2016; vi è una vasta letteratura sulla violenza sulle donne, si veda in particolare, *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, a cura di Simona Feci e Laura Schettini, Roma, Viella, 2017.

socialmente “deboli” di agire e reagire alle costrizioni, alle limitazioni che la società e le norme che la regolano impongono loro³.

Tali azioni e reazioni raramente riescono a sovvertire l'ordine sociale – o sessuale – e molto spesso si tratta di percorsi individuali di soggetti che si inseriscono negli interstizi, negli spazi angusti autorizzati dalle norme vigenti per far sentire la propria voce. Ma possiamo anche considerare come manifestazione di *agency* la capacità da parte di soggetti femminili, e pertanto discriminati, di far applicare delle leggi esistenti che concedono loro dei diritti: il fatto stesso di recarsi davanti a una Corte di giustizia non è un'azione scontata. Mi si potrebbe ragionevolmente obiettare che non tutte le donne sono da considerarsi soggetti socialmente deboli. Non vi è dubbio che il ruolo e il potere sociale di una patrizia non è comparabile a quello di una popolana. È anche vero, tuttavia, che le norme di Antico Regime sulla successione dei beni non davano eguali diritti a uomini e donne: la legge non era uguale per tutti ma favoriva la trasmissione dei beni per via maschile. Secondo gli statuti veneziani, i figli ereditavano dal padre i beni immobili e le figlie i beni mobili, dovendo accontentarsi della dote. Tuttavia, a Venezia, l'eredità materna era divisa fra figli e figlie, mentre in molte altre città italiane, fra cui Genova, Firenze, Pisa, Siena, Arezzo, Pistoia le figlie erano escluse dall'eredità della madre, che spettava ai figli maschi. Se poi si passa alle norme sul matrimonio, tanto religiose che sociali, la discriminazione di genere si fa particolarmente evidente e drammatica, e forse penalizza ancor più le donne dei ceti superiori che quelle dei ceti popolari.

Prima di passare all'analisi di alcuni esempi di *agency* femminile, voglio aggiungere un'altra utilizzazione della fonte giudiziaria che sta dando frutti interessanti per quanto riguarda la storia delle donne in età medievale e moderna, ovvero il ruolo delle donne come testimoni in processi e più generalmente in procedure legali. Gli studi sulle

³ Su donne e *agency*, si vedano: *Women, Agency and the Law, 1300-1700*, ed. by Bronach Kane and Fiona Williamson, London, Pickering and Chatto, 2013; ALYSON M. POSKA, *The Case for Agentive Gender Norms for Women in Early Modern Europe*, «Gender & History», 30 (2018), n. 2, pp. 354-365; MARTHA HOWELL, *The Problem of Agency in Late Medieval and Early Modern Europe*, in *Women and Gender in the Early Modern Low Countries, 1500-1750*, ed. by Sarah Joan Moran and Amanda Pipkin, Leiden-Boston, Brill, 2019, pp. 21-31; ALEXANDRA SHEPARD, *Worthless Witnesses? Marginal Voices and Women's Legal Agency in Early Modern England*, «Journal of British Studies», 58 (2019), pp. 717-734.

identità lavorative femminili, ad esempio, hanno fatto ampio uso delle testimonianze femminili, negli ultimi anni⁴. Le fonti giuridiche e le fonti giudiziarie si stanno insomma rivelando un terreno di studio estremamente ricco, per lo studio delle donne nel passato.

Nelle pagine che seguono, ci interesseremo all'uso che le donne, specialmente di ceto borghese e popolare, hanno potuto fare di leggi che garantivano loro dei diritti in ambito successorio e più generalmente familiare, mettendo in alcuni casi in rilievo il ruolo delle testimonianze femminili nelle corti civili e, per finire, presenteremo alcuni esempi di conflitti in ambito matrimoniale, sulla base dell'ampia storiografia disponibile su Venezia in epoca moderna.

Il 17 marzo 1570, Cassandra, figlia del rispettabile cittadino veneziano Nadalin de David, mercante, e vedova dell'eccellente dottore in medicina Zuan Battista Dal Legname, cittadino padovano, presentava all'Avogaria di comun il suo contratto di matrimonio, stipulato il 29 dicembre 1558, a Venezia⁵. In quanto vedova, Cassandra aveva il diritto di richiedere ai Giudici del proprio, una delle corti di palazzo, la restituzione della dote che il padre aveva promesso al marito e che questi aveva gestito durante la durata del matrimonio, impegnando tutti i suoi beni in vista di un'eventuale restituzione. Ma poiché Cassandra era una cittadina veneziana e la sua dote, di 2.600 ducati, era superiore a 1.000 ducati, il contratto matrimoniale doveva essere prima presentato all'Avogaria di comun. La legge che imponeva a patrizi, cittadini, e a «coloro che come tali fossero trattati», di registrare i propri contratti matrimoniali presso l'Avogaria di comun era una delle numerose leggi suntuarie promulgate dal governo veneziano nel tentativo di frenare l'inflazione dotale. All'epoca del matrimonio di Cassandra, il limite massimo era di 5.000 ducati⁶. Ottenuta la sua dote, diminuita di un

⁴ All'interno di un'ampia bibliografia, si vedano PETER EARLE, *The Female Labour Market in London in the Late Seventeenth and Early Eighteenth Centuries*, «Economic History Review», s. II, 42 (1989), n. 3, pp. 328-353; AMY LOUISE ERICKSON, *Married Women's Occupations in Eighteenth-Century London*, «Continuity and Change», 23 (2008), n. 2, pp. 267-307; ALEXANDRA SHEPARD, *Crediting Women in the Early Modern English Economy*, «History Workshop Journal», 79 (2015); *Making a Living, Making a Difference: Gender and Work in Early Modern European Society*, ed. by Maria Ågren, Oxford, Oxford University Press, 2017.

⁵ VENEZIA, *Archivio di Stato* (d'ora in poi ASVe), Avogaria di comun Matrimoni Cittadini, reg. 144, c. 105, 1558, 29 dicembre (1570, 17 marzo).

⁶ Cfr. ANNA BELLAVITIS, *Identité, mariage, mobilité sociale. Citoyennes et citoyens à Venise au XVIe siècle*, Roma, École Française de Rome, 2001.

terzo, destinato, secondo le leggi della Repubblica, ai suoi figli, Cassandra si era risposata, come risulta dal suo contratto matrimoniale del 9 settembre 1570, con Oliviero Dalla Vecchia. Il contratto ci è noto perché è stato registrato all'Avogaria di comun dalla stessa Cassandra, nuovamente vedova, il primo aprile 1587⁷. Mentre il primo contratto era stato concluso tra il padre della sposa, «onesta e pudica damigella», e il futuro marito, il secondo è stipulato in prima persona da Cassandra, che ormai è una «rispettabile madonna». Cassandra aveva dunque il diritto di agire in prima persona, ma non era capace nemmeno di apporre la propria firma: al suo posto e in suo nome aveva firmato un certo Domenego de Luca, testimone dell'atto.

Si tratta di una delle tante procedure giudiziarie in cui si trovavano coinvolte le donne veneziane in età medievale e moderna e per le quali era necessario conoscere la normativa e presentare delle prove, se possibile scritte, come in questo caso. Come vedremo, se non era stato stipulato un contratto dotale era necessario rivolgersi a dei testimoni, mobilitare dunque la rete delle proprie conoscenze, per ottenere la conferma dell'ammontare della dote promessa al momento del matrimonio.

Ma non fu certamente l'unica procedura alla quale dovette sottoporsi Cassandra, poiché dal contratto matrimoniale stipulato con Oliviero dalla Vecchia, lei risulta tutrice dei quattro figli avuti dal primo matrimonio. La tutela dei figli, in caso di morte del padre, era generalmente affidata alle madri, le quali però, anche in questo caso, dovevano rivolgersi a una corte di palazzo: per le tutele si trattava dei Giudici di petizion⁸. Il contratto prevedeva che marito e moglie si accordassero per le spese di tutela, e che se Cassandra non fosse stata soddisfatta della gestione di Oliviero avrebbe potuto decidere liberamente come investire i beni che i figli avevano ereditato dal padre.

et s' intende che per quel tanto che li sarà dato nelle mani al sopraditto messer Olivero de rason delli ditti figlioli ne debba dar buona piezaria over seguration sopra de lui, dovendoli dar alli sopraditti suoi figlioli quel tanto che tra loro conveniranno d'accordo de usufrutto d'un tanto per cento de quel che

⁷ ASVe, Avogaria di comun, Matrimoni cittadini, reg. 153, c. 29, 1570, 9 settembre (1587, 1 aprile).

⁸ Cfr. ANNA BELLAVITIS, *Famille, genre, transmission à Venise au XVIe siècle*, Roma, École Française de Rome, 2008.

li sarà consegnato nelle man et non potendosi accordar fra loro, la sopraditta madonna Cassandra madre et governatrice delli ditti figlioli possi investir in Cecca, ovvero dove a lei parerà, et questo s'intende se saranno contenti una parte et l'altra qui sottoscriveranno⁹.

Dopo questa seconda vedovanza si perdono le tracce di Cassandra, di cui non conosciamo l'età, ma che poteva essere molto giovane, e forse, recuperata la propria dote, si è nuovamente risposata. Com'è noto, la mortalità puerperale era altissima, ma giovani donne sopravvissute ai parti – di solito numerosi, in questo caso almeno quattro – potevano sopravvivere a mariti spesso molto più vecchi di loro.

La procedura di restituzione della dote era garantita dalle leggi veneziane ed era di competenza dei Giudici del proprio, nei cui archivi possiamo seguire lo svolgimento di un iter complesso, suddiviso in diverse serie archivistiche, in cui sono distinti: il momento di presentazione della domanda (*vadimonium*), la sentenza (*dejudicatum*), e la composizione e l'ammontare dei beni restituiti, a seconda che si tratti di beni mobili, o di immobili in città o al di fuori (*Mobili, Minutarum, De foris*)¹⁰. Si tratta insomma un insieme archivistico di grande interesse che dimostra l'importanza della dote nella società veneziana ma anche l'importanza che la Repubblica accordava ai diritti delle donne.

La dote è un oggetto complesso, la cui lunga storia meriterebbe ulteriori approfondimenti. Il padre aveva il dovere di fornire una dote alla figlia, ma alla concretizzazione di questo dovere paterno potevano concorrere vari membri della famiglia e in particolare le madri, soprattutto attraverso lasciti testamentari. In teoria, la dote era necessaria al matrimonio, e lo era a tal punto che un po' dappertutto nell'Europa moderna sorsero iniziative specifiche per fornire una dote a giovani donne povere, in parte tramite lasciti caritativi e in parte sfruttandone il lavoro in istituzioni di ricovero, i cosiddetti "conservatori". D'altra parte, in quanto elemento di status e mezzo per acquisire una parentela

⁹ ASVe, Avogaria di comun, Matrimoni cittadini, reg. 144, c. 105, cit.

¹⁰ Sulla restituzione della dote alle vedove, cfr. STANLEY CHOJNACKI, *Getting back the Dowry*, in ID., *Women and Men in Renaissance Venice. Twelve Essays on Patrician Society*, Baltimore, London, The Johns Hopkins University Press, 2000, pp. 95-111; LINDA GUZZETTI, *Dowries in fourteenth-century Venice*, «Renaissance Studies», 16 (2002), n. 4, pp. 430-473; BELLAVITIS, *Famille, genre, transmission*.

illustre, la dote, in molte città italiane, fu l'oggetto di specifici provvedimenti legislativi, volti sia a imporre dei limiti al suo valore sia a proibirne l'uscita dalla città, in caso di matrimonio con un elemento esterno. Siamo abituati a dare per scontata l'esistenza della dote, su cui esiste molta letteratura -pensiamo a Jane Austen, ad esempio... - anche perché in Italia si dovette attendere il nuovo diritto di famiglia del 1975 perché la dote fosse vietata e sappiamo che in alcune parti del mondo la dote è causa di femmicidi e suicidi di giovani donne, soprattutto in India, Pakistan, Bangladesh e Iran.

Ma restando all'epoca moderna, è legittimo chiedersi il perché di un tale squilibrio, a sfavore delle giovani donne. Perché, come scrisse Arcangela Tarabotti, le donne dovrebbero comprare un marito, anzi un padrone? «Già a comprar schiave, come voi fatte le mogli, saria più decente che voi sborsaste l'oro, non elle, per comprar patrone»¹¹, scriveva Tarabotti, facendo eco a quanto espresso da Corinna, una delle protagoniste del *Merito delle donne*, opera di un'altra "protofemminista" veneziana, Moderata Fonte:

Ma pigliando marito e per aventura povero, come spesso accade, che altro viene ad acquistar di grazia, salvo che di compratrice e patrona diventi schiava e perdendo la sua libertà, perda insieme il dominio della sua robba e ponga tutto in preda ed in arbitrio di colui che ella ha comprato, il quale è bastate in otto giorni a farle far di resto d'ogni cosa? Mirate che bella ventura d'una donna è il maritarsi: perder la robba, perder se stessa e non acquistar nulla se non li figliuoli che le danno travaglio e l'imperio d'un uomo, che la domini a sua voglia¹².

È la stessa Fonte a rispondere, facendo dire a un'altra protagonista del suo dialogo: «E che onor ci sarebbe - disse Cornelia - che noi ricevessimo dote da loro? Non ci degnernessimo mai d'esser così comprate per la nostra grandezza e poi siamo come le gemme di tanto valore che non abbiamo prezzo»¹³. Onore, ecco la parola magica, che è servita

¹¹ FRANCESCA MEDIOLI, *L'inferno monacale di Arcangela Tarabotti*, Torino, Rosenberg & Sellier, 1990.

¹² MODERATA FONTE, *Il merito delle donne. Ove chiaramente si scuopre quanto siano elle degne e più perfette degli uomini, 1600*, a cura di Adriana Chemello, Mirano-Venezia, Eidos, 1988, p. 69.

¹³ *Ibid.*

per secoli a giustificare violenze sulle donne e femminicidi, definiti “delitti d’onore”! Ma, nell’accezione di Moderata Fonte, l’onore è qualcosa di diverso, è ciò che distingue una donna che “compra” un uomo, da una donna che viene “comprata”: ne deduciamo che, se la prima è una moglie, la seconda è una prostituta!

La proprietà della dote era il principale diritto patrimoniale femminile e il fatto che i beni dei coniugi restassero separati e che la vedova recuperasse la propria dote rappresentava la migliore protezione di tale diritto. Del resto, in altri contesti giuridici, in cui vigeva la comunione dei beni tra coniugi, si ricorreva spesso alla separazione dei beni al fine di proteggere le mogli, in caso di insolvenza o cattiva gestione da parte dei mariti¹⁴.

A Venezia, le doti erano generalmente composte di beni mobili, denaro e corredo, ma non di rado venivano restituite in beni immobili, ovvero i beni sui quali il marito aveva “assicurato” la dote¹⁵. Nei ceti artigiani, questo poteva essere il miglior modo di garantire un tetto alle vedove, come nel caso della vedova di un *marangon* dell’Arsenale che, l’11 gennaio 1592, ricevette in pagamento della dote la casa in cui viveva, ovvero una «casa da stazio» di due piani, con scala in legno, portico, camere, cantina e soffitta, per il valore di 565 ducati¹⁶.

In molti casi di matrimoni di artigiani e gente del popolo non esisteva un contratto dotale scritto e il valore della dote doveva essere ricostruito attraverso testimonianze: sono uno dei molti casi in cui le donne veneziane dovevano essere ascoltate dai magistrati. Non è scontato che le donne potessero essere chiamate a testimoniare e alcune leggi veneziane, riguardanti tra l’altro la restituzione della dote, stabilivano che per un testimone di sesso maschile ne occorressero due di sesso femminile, o, in altri casi, per due testimoni di sesso maschile, tre di sesso femminile, a riprova del fatto che la parola delle donne in tribunale valeva meno di quella degli uomini¹⁷. Tuttavia, in particola-

¹⁴ Cfr. MARTHA HOWELL, *The Marriage Exchange. Property, Social Place, and Gender in Cities of the Low Countries, 1300-1500*, Chicago-London, Chicago University Press, 1998.

¹⁵ BELLAVITIS, *Famille, genre, transmission*; JEAN-FRANÇOIS CHAUVARD, *La circulation des biens à Venise. Stratégies patrimoniales et marché immobilier (1600-1750)*, Roma, École Française de Rome, 2005.

¹⁶ ASVe, Giudici del proprio, Minutarum, reg. 26, c. 97v.

¹⁷ Cfr. ANNA BELLAVITIS, *Dare credito, fiducia, responsabilità alle donne (Venezia, secolo XVI)*, in *Dare credito alle donne donne nell’Europa medievale e moderna*, a cura di Giovanna Petti

re nelle procedure di restituzione di dote, le testimonianze femminili potevano rivelarsi molto preziose. Il 4 agosto 1553, a proposito della dote di Faustina, vedova di Domenico de Alberi, una vicina dichiarava di non conoscere l'esatto valore della dote, ma affermava che, a detta di tutti, la sposa aveva una «bella dote», con bellissimi vestiti, fra cui uno di seta scarlatta, con maniche rosa di taffetà. Un'altra testimonianza ci introduce nel mondo del lavoro femminile: si trattava infatti della giovane «garzona», ovvero l'apprendista che si era stabilita a casa di Faustina per imparare a tessere, e che dichiarava di aver visto di persona un bel letto, vestiti, lenzuola di lino e altre cose «che costavano tanto, ma non so dire quanto»¹⁸. Il 28 settembre 1553, due donne sono chiamate a testimoniare il valore della dote di Marieta Da Balao, vedova del pescatore Antonio Barbuza: erano state «garzone» in casa della suocera, quaranta anni prima, e forniscono una lista degli oggetti contenuti nel corredo di Marieta, fra i quali spicca una cintura d'argento, che, dicono, era di moda all'epoca¹⁹. Testimonianze imprecise e impressionistiche che contribuiscono però a orientare il giudizio dei magistrati: nel primo caso la dote è stimata a 150 ducati, nel secondo a 40.

Oltre a presentare domanda di restituzione di dote, Cassandra aveva dovuto ottenere la tutela sui quattro figli. Una procedura che a noi può sembrare scontata non lo era affatto in età moderna e possiamo vedere anche in questo caso un esempio di dissimmetrie di genere. Mentre, infatti, alla morte della madre, il padre non aveva bisogno di chiedere la tutela dei figli, in caso di morte del padre l'affidamento dei figli a dei tutori doveva fare l'oggetto di una procedura legale che, a Venezia, era di competenza dei Giudici di petizion. Tale dissimmetria, risalente al diritto romano, era presente nelle legislazioni statutarie italiane, e declinata in vari modi, ma il caso veneziano è interessante perché, secondo il *Dizionario del diritto veneto* di Marco Ferro, la madre e l'ava, cioè la nonna, potevano designare i tutori dei propri figli e nipoti nel loro testamento, ma questa decisione doveva essere confermata dai Giudici del mobile:

Balbi e Paola Guglielmotti, Asti, Centro studi Renato Bordone sui Lombardi, sul credito e sulla banca, 2012, pp. 239-248.

¹⁸ ASVe, Giudici del proprio, Vadimoni, reg. 36, 1553, 4 agosto.

¹⁹ Ivi, 1553, 28 settembre.

Il tutore testamentario dato dal padre, o dall'avo assume *ipso jure* la tutela, né ha bisogno di alcun atto pubblico per amministrarla, ma se è dato dalla madre, o dall'ava, o da qualche altro estraneo, s'egli è distinto dal commissario, per esercitare legittimamente la tutela, deve far sentenziare a legge il testamento al magistrato del mobile²⁰.

Una rapida verifica negli archivi di questa magistratura – assai poco studiata – non ha dato risultati, ma si tratta senza dubbio di una strada che altri potranno percorrere. Sulla tutela dei minori, alla morte del padre, potevano entrare in conflitto le due famiglie: generalmente i fratelli del padre da una parte e la madre dall'altra, ma il diritto a Venezia, come altrove, considerava che la madre fosse la tutrice più indicata e, nei casi che ho studiato a partire dalle sentenze dei Giudici di petizion, le madri ottengono generalmente la tutela dei figli²¹.

Anche qui, troviamo donne “attive” che esercitano la propria *agency*, come nel caso della vedova di un tintore che, Il 17 maggio 1591, chiese – e ottenne – la tutela dei propri figli per continuare a occuparsi della tintoria, e commerciare, vendere e comperare, e anche mandare la mercanzia in diverse parti del mondo, per terra e per mare

Inviamentum tinctorie continuare et continuari facere cum illismet modis et conditionibus prout faciebat dictus deffunctus item mercantare et mercantias emere et vendere tam ad tempus quam ad contatos et ad baratum ipsasque ad diversas mundi partes mittere tam per terram quam per mare cum navis et navigis et galeis ad risigum commodum et incommodum dicte gubernationis, ittem quod possit et valeat dare onus exercendi mercatum et etiam inviamentum dicte apothecae cuicumque persone quae sibi habilis et idoneis videretur²².

Possiamo trovare donne di fronte ai giudici veneziani anche in molti altri contesti relativi alla vita familiare, come ad esempio per rivendicare un'eredità in assenza di testamento presso i Giudici del proprio. Due serie archivistiche di questa Corte di palazzo riguardano le succes-

²⁰ MARCO FERRO, *Tutela*, in *Dizionario del diritto comune e veneto*, Venezia, Andrea Santini e figlio, seconda edizione, 1847, II, cit. a p. 819.

²¹ BELLAVITIS, *Famille, genre, transmission*.

²² ASVe, Giudici di petizion, Terminazioni, reg. 119, 1591, 17 maggio.

sioni *ab intestato*: la serie *Parentele*, in cui si trovano le richieste dei presunti eredi, che dovevano fornire, tramite testimonianze, la prova della relazione di parentela con la persona defunta e la serie *Successioni*, che contiene le sentenze dei giudici. Anche in questo caso, compare un'interessante dissimmetria legislativa fra i generi, poiché gli unici eredi a non doversi presentare di fronte alla magistratura per ottenere l'eredità di un padre morto senza aver fatto testamento erano i figli maschi. L'analisi delle sentenze dimostra però che, se vi erano anche delle sorelle, l'eredità doveva essere autorizzata dai giudici²³.

Un caso, ritrovato nel corso delle mie ricerche, mostra in maniera eloquente fino a che punto questo tipo di rivendicazioni potessero giungere, ma pone anche un problema importante, molto più generale, e di difficile soluzione, ovvero quale fosse il grado di conoscenza della legge e dei suoi meccanismi da parte di donne di ogni ceto, dato che non vi è mai traccia di procuratori o intermediari di un qualche tipo. Il 1° aprile 1593, Fiorisenda Donato si presenta davanti ai giudici per ottenere l'eredità dei genitori e del fratello e, in quanto loro erede, anche delle generazioni anteriori, da parte paterna, sino alla settima generazione ascendente e alla sesta generazione collaterale. Si tratta di una famiglia di cittadini veneziani, della parrocchia di San Martino, che si trasmetteva di generazione in generazione un ufficio di scrivano all'Arsenale. Fiorisenda Donato presenta un'abbondante documentazione scritta per sostenere la sua richiesta, soprattutto atti notarili, che attestano di diritti di proprietà, fra i quali anche quello di una schiava comprata dal bisnonno nel 1478²⁴. L'8 maggio 1593, i Giudici del proprio emettono una sentenza favorevole a Fiorisenda Donato, in quanto unica erede vivente del padre e del fratello²⁵.

Un interessante tipo di procedura per cui era necessario mobilitare ampie reti di relazione è la successione "per breviario", formula che indica un testamento solo in forma orale. La Corte di palazzo competente in materia erano i Giudici dell'esaminador. Una prima ricognizione della fonte ne ha dimostrato le potenzialità, per quanto riguarda l'*agency* delle donne nonché il loro ruolo come testimoni²⁶. Anche in

²³ BELLAVITIS, *Famille, genre, transmission*.

²⁴ ASVe, Giudici del proprio, Parentele, reg. 12, cc. 93-98.

²⁵ Ivi, Successioni, reg. 9, c. 204v.

²⁶ Cfr. ANNA BELLAVITIS, *Den letzten Willen kundtun – mündliche Testamente im früh-*

questo caso, le testimonianze femminili rischiavano di essere maggiormente contestate rispetto a quelle maschili se dobbiamo considerare come rappresentativa l'opinione di un illustre umanista, Andrea Navagero (fig. 1), che in una procedura successoria per testamento "per breviario", dichiarava ai Giudici dell'esaminador, a proposito di una domestica, Susanna, di cui altri avevano detto che aveva «poco cervello»:

Se l'haver una foemina pocho cervello impedisse il poter testimoniar non si doveria mai acetar testimonio di foemina alcuna perché tute ne han pocho, et dala più savia ala più matha non vi son dui gradi di differentia, perché dico che Susana per quanto ho potuto cognoscerla era come le altre si in questo come ne le altre cosse che li sono opposte²⁷.

Due pesi e due misure: poco prima di prodursi in questa eloquente dimostrazione di misoginia spicciola, l'umanista ritratto da Raffaello aveva dichiarato, a proposito della testimonianza di Raymondo, un servitore, di cui era stato detto che era diventato matto per amore di una donna:

Ben non credo che sia il più prudente homo del mondo nel più sano, ma tanti ne sono di maggior condition che lui più mati, et di mancho cervello, che se il non essere sanissimo è iusta opposition al non poter esser testimonio pochi testimoni si troveriano in cossa alcuna. Et opposto oltra questo al medesimo Raymondo che diventò mato per una foemina per il che forsi di sopra è stato dicto che ha pocho cervello, a questa parte dico che la opinion del magnifico missier Vincenzo è molto diversa da quella di quel zentil poeta che dice "Amor che sol i cor legiadri invesca, né degna di provar sua forza altrove". Crede missier Francesco Petrarca per quanto se comprende per questi sui versi che l'esser innamorato sia segno de zentileza, al incontro crede il magnifico missier Vincenzo che sia segno de pacia, et oppone a Raymondo l'amor

neuzeitlichen Venedig, «Historische Anthropologie», 29 (2021), 3, pp. 424-436; EAD., *Dowries, last wills and evidence through orality*, «Mélanges de l'École française de Rome – Moyen Âge», 135 (2023), n. 1, pp. 95-102; EAD., *Navagero amoureux et femmes sans cervelle: témoins et testaments «oraux» à Venise au XVIe siècle*, in *Royauté, écriture et théâtre au Moyen Âge. Mélanges en l'honneur d'Elisabeth Lalou*, édité par Marie Bouhaïk-Gironès, Alexis Grelois, Xavier Hélary, Presses Universitaires de Rouen et du Havre, 2024. Audrey Gôme sta studiando i testamenti "per breviario" nella sua tesi di dottorato, all'Università di Rouen.

²⁷ ASVe, Giudici dell'esaminador, Esami e Testamenti rilevati per breviario, b. 8, fasc. 3, c. 27r.

come gravissima opposition. [...] Et oltra modo mi meraveglia dil magnifico missier Vicenzo che se li par che l'esser innamorato sia valida opposition ad un testimonio, et che di qui si possi concluder l'homo esser matho, mi habi né producto né acetato per testimonio degno di fede che in vero mai son stato senza esser innamorato et hora son innamoratissimo, onde se la sua consequentia val posso esser iudicato matissimo²⁸.

Un bell'esercizio di retorica, una dotta citazione del sonetto di Petrarca *Come l'candido pie' per l'erba fresca* servono a dimostrare che gli uomini mantengono sempre la loro superiorità, anche quando cadono preda della passione amorosa!

Ritorniamo alla giustizia e ai suoi giudici: nel tentativo di delineare le situazioni del ciclo familiare in cui le donne potevano essere costrette a presentarsi di fronte a delle magistrature abbiamo già citato una delle più importanti corti veneziane, l'Avogaria di comun e quattro delle sei "corti di palazzo" esistenti nella Venezia medievale e moderna, ovvero i Giudici del proprio, del Mobile, di Petizion e dell'Esaminador e vedremo che anche i Giudici del procurator potevano costituire un'importante risorsa per le donne.

Se le procedure di cui si è parlato sinora rientravano, in certo qual modo, nelle possibili esperienze normali della vita familiare delle donne veneziane, vi erano invece situazioni in cui scoppiava un conflitto familiare, che poteva comportare aspetti di violenza anche estrema. Molte ricerche sono state dedicate negli ultimi anni, e anche a Venezia, alle cause matrimoniali nei tribunali ecclesiastici, in particolare dopo il Concilio di Trento²⁹. Nei processi che sono stati studiati, troviamo essenzialmente due situazioni possibili: cause per promessa disattesa di matrimonio, e cause di richiesta di separazione. Nel primo caso, una donna si presentava in tribunale affermando – con testimoni – che aveva ceduto alle insistenze di un uomo, perdendo così la sua verginità, perché questi aveva promesso di sposarla. Se questo esito felice

²⁸ ASVe, Giudici dell'esaminador, Esami e Testamenti rilevati per breviario, b. 8, fasc. 3, c. 26v.

²⁹ Cfr. In particolare la serie di volumi pubblicati a cura di Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni, tutti editi dal il Mulino: *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVII secolo* (2000); *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo* (2001); *Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia: XIV-XVIII secolo* (2004); *I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII)* (2006) e i libri di Daniela Lombardi, da ultimo: *Madri nubi e padri incerti, secoli XVI-XIX*, Roma, Viella, 2024.

non si era verificato, la giovane, spesso incinta, non solo vedeva calare in maniera drammatica le possibilità di convolare a giuste nozze, con l'innamorato o con chiunque altro, ma perdeva per sempre il proprio onore, scadendo al livello di pubblica meretrice. È interessante andare a vedere quali fossero le argomentazioni e le strategie mobilitate da queste giovani donne: fiducia tradita, semplicità ingannata, per citare il titolo di un saggio di Arcangela Tarabotti³⁰ e comunque era meglio sostenere di aver cercato di resistere fino all'ultimo, magari anche di essere fuggita, di aver cambiato indirizzo... ma era assolutamente necessario portare dei testimoni che confermassero di aver udito l'uomo formulare la promessa di matrimonio.

Un caso del 1620, raccontato dalla storica Daniela Hacke, è significativo: Perina Gabrieli tenta in tutti i modi di sostenere le proprie ragioni contro un uomo che, strategia maschile di tutti i tempi, affermava non solo che lei non era affatto vergine quando il rapporto sessuale era avvenuto, ma anche che era una pubblica meretrice. Il fatto è che prima del Concilio di Trento gli argomenti di Perina avrebbero potuto essere accolti perché il matrimonio si considerava un processo per tappe: le *verba de futuro*, ovvero la promessa, permettevano *de facto* il rapporto sessuale, le *verba de praesenti* sancivano il matrimonio, ma ormai solo il matrimonio celebrato secondo il rito tridentino era valido ed era responsabilità della donna di resistere sino al fatidico "sì". Non avendo potuto mobilitare sufficienti testimonianze Perina non ottenne il riconoscimento del danno subito e un altro aspetto interessante di questo caso è che la vertenza fu condotta parallelamente presso gli Esecutori contro la bestemmia, ovvero una magistratura veneziana che, tra i vari suoi compiti, aveva anche quello di imporre il rispetto delle promesse di matrimonio, entrando quindi in concorrenza di fatto con il tribunale ecclesiastico³¹.

La richiesta di separazione "di letto e tavola" era una possibilità prevista dalle leggi ecclesiastiche, pur senza naturalmente autorizzare un nuovo matrimonio e la principale motivazione era che il matrimonio non fosse stato liberamente scelto, dato che la libera scelta del coniuge

³⁰ ARCANGELA TARABOTTI, *La semplicità ingannata*, edizione critica e commentata a cura di Simona Bortot, con prefazione di Daria Perocco, Padova, Il Poligrafo, 2008.

³¹ DANIELA HACKE, *La promessa disattesa. Il caso di Perina Gabrieli (Venezia 1620)*, in *Matrimoni in dubbio*, pp. 395-413.

era, almeno in teoria, garantita dalla Chiesa. «Non lo volevo per marito in modo alcuno», affermò Vittoria Cesana nel 1628, sostenendo che il padre l'aveva costretta, coltello alla mano, a sposare il nobile Giovanni Battista Barbaro che oltre tutto l'aveva abbandonata dopo soli tre giorni dalla celebrazione del matrimonio. Non erano solo i padri padroni a obbligare le figlie a matrimoni non liberamente scelti, ma anche le madri e, scrive ancora Daniela Hacke, «il repertorio dei metodi violenti nominati dai processi è molto ampio e va dai ceffoni, dalle percosse, con e senza bastone, fino al tentato omicidio per strangolamento e simili»³². Anche in questi casi è determinante il ruolo dei testimoni che spesso sono i vicini di casa, i quali, a Venezia come altrove, partecipano attivamente alle vicende: ascoltano, guardano, commentano, si scambiano informazioni, emettono giudizi ma intervengono anche a calmare le acque e a separare una figlia e un genitore che se le stanno dando alla grande.

Concludiamo questa breve rassegna con un'altra Corte di palazzo, i Giudici del procurator, che, fra le varie loro competenze, si occupavano anche di «assicurazioni di dote», ovvero di permettere a donne sposate che avessero in qualche modo a lamentarsi dei propri mariti, di recuperare la propria dote. Anche questa è una Corte assai interessante, e un'altra dimostrazione dell'interesse della Repubblica nella difesa dei diritti delle donne, su cui hanno lavorato Angelo Rigo e Joanne Ferraro³³. In origine, si trattava di ascoltare «le mogliere lamentandosi di soi mariti» e di «far iustitia»:

et se alcuna donna serà che non stia con suo marido et essa se lamenterà de esso suo marido, che esso suo marido li debbia del vivere et vestire provvedere, io aldirò quella et intenderò et farogli rason secondo che alla discretion mia, o alla magior parte di noi parerà a bona fede et senza fraude³⁴.

³² EAD., 'Non lo volevo per marito in modo alcuno'. *Matrimoni forzati e conflitti generazionali a Venezia fra il 1580 e il 1680*, in *Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna*, a cura di Silvana Seidel Menchi, Anne Jacobson-Schutte, Thomas Kuehn, Bologna, il Mulino, 1999, pp. 195-224.

³³ ANGELO RIGO, *Interventi dello Stato veneziano nei casi di separazione: I Giudici del procurator, in Coniugi nemici*, pp. 519-536; JOANNE FERRARO, *Marriage Wars in Late Renaissance Venice*, New York, Oxford University Press, 2001.

³⁴ Citato in RIGO, *Interventi dello Stato veneziano*, pp. 522-523.

Il compito dei Giudici del procurator era dunque di garantire a donne che vivessero separate dal marito che egli provvedesse al vivere e vestire della moglie. Se non si trovava un accordo, la moglie poteva riprendersi la dote, vivente il marito.

Ma nel Cinquecento, e parallelamente allo sviluppo della giurisdizione ecclesiastica post tridentina sulle questioni matrimoniali, i Giudici del procurator assolsero sempre più spesso anche a un altro compito: autorizzare separazioni richieste da mogli “malmaritate” e in molti casi non solo per proteggere la propria dote da mariti spendaccioni o assenti ma per proteggere se stesse dalla loro violenza. Così Gerolama Acerbi, denuncia «la gran disgratia» di un marito che la tradisce con una meretrice e che ha tentato di strangolarla; Ursula, moglie di Marcantonio Boldrin, denuncia il marito ubriacone che picchia lei e i due figli; Maddalena Dornani denuncia il marito che la picchia «macandoli più volte li occhi et facendoli la faccia negra» o ancora Geronima, moglie di Zuane Varoter, il quale «si ha fatto licito, quanto presto io fui sotto la sua ombra e potestà, trattarmi a modo suo e senza cagione alcuna, fuori da ogni proposito, crudelmente batermi, essendo iudicato da ogni uomo che io fussi morta, si come per il medico et barbier si iustificerà»³⁵.

In questi casi, la sentenza dei Giudici del procurator permetteva alle “malmaritate” di recuperare il controllo dei propri beni, o almeno di ottenere gli alimenti, poiché l’autonomia economica era ed è tuttora la migliore difesa, come ci ricorda anche in questo caso la straordinaria penna di Moderata Fonte:

Voi non la pigliate per lo verso – ritolse Corinna – poiché anzi la donna pigliando marito entra in spese in figliuoli e in fastidi e ha più bisogno di trovar robba che di darla; poiché stando sola senza marito, con la sua dote può viver da regina secondo la sua condizione. [...] O quante – disse Leonora – farebbon meglio inanzi che tuor marito comprare un bel porco ogni carnevale, che starebbon grasse tutto l’anno, avendo chi le ungesse e non chi le pungesse del continuo³⁶.

³⁵ RIGO, *Interventi dello Stato veneziano*, pp. 529-535.

³⁶ MODERATA FONTE, *Il merito delle donne*, p. 69.

ABSTRACT

L'intervento si concentra sull'attività delle corti civili e religiose veneziane, sulla base delle numerose recenti ricerche che hanno indagato, da una parte, le possibilità che la legislazione veneziana offriva alle donne, in particolare quando si trattava di richiedere la restituzione della dote, o la tutela dei figli, in caso di vedovanza, e, dall'altra, i conflitti familiari che potevano essere originati da situazioni di violenza o abbandono del tetto coniugale. L'accento sarà messo sia sui meccanismi giudiziari e il loro funzionamento che sull'*agency* femminile in situazioni estreme.

The article focuses on the activity of the Venetian civil and religious courts, based on the many recent researches that have investigated: on the one hand, the possibilities that Venetian legislation offered women, particularly when it came to claiming the restitution of dowries, or the guardianship of children, in the case of widowhood; and, on the other hand, the family conflicts that could originate from situations of violence or abandonment of the marital roof. Emphasis will be placed both on judicial mechanisms and their functioning and on women's agency in extreme situations.



1. Andrea Navagero: Dettaglio
dal *Ritratto di Andrea Navagero e
Agostino Beazzano*, Raffaello, 1516, olio
su tela, 76 × 107 cm, Galleria Doria
Pamphili ([https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Portrait_of_Andrea_
Navagero_by_Rafael.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portrait_of_Andrea_Navagero_by_Rafael.jpg))

Finito di stampare
per i tipi della Tipografia
Grafiche Veneziane soc. coop.
Venezia - dicembre 2024